

TFR

trattamento di fine rapporto

BPU <> assicurazioni vita
BANCHE POPOLARI UNITE

Sommario

Definizioni	pag. 1
Nota Informativa	pag. 3
Disciplina del contratto	pag. 9
Condizioni generali di polizza	pag. 10
Condizioni speciali di polizza	pag. 12
Clausola di rivalutazione	pag. 14
Condizioni particolari di rivalutazione	pag. 15
Regolamento gestione speciale “ARMONIUM”	pag. 16
Tariffa di capitalizzazione	pag. 17
Coefficienti di opzione	pag. 18
Clausola di differimento automatico di scadenza	pag. 19

Definizioni

Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto di Assicurazione.

BENEFICIARI: coloro cui spettano le somme assicurate.

CONTRAENTE: chi stipula il contratto con l'Impresa.

IMPRESA: BPU ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dall'Impresa per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE IN PARTICOLARE

CARICAMENTO: parte di premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e di gestione del contratto da parte dell'Impresa.

CERTIFICAZIONE: verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale.

DIFFERIMENTO: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza di ciascuna appendice distinta e quella di quiescenza di ciascun dipendente.

DIFFERIMENTO AUTOMATICO: facoltà concessa al Contraente di differire il godimento della prestazione ad una successiva scadenza.

ETÀ ASSICURATIVA: età dell'Assicurato riferita all'1.1 di ogni anno. Essa si determina per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione superiore ai sei mesi.

GESTIONE SPECIALE ARMONIUM: è l'insieme delle attività che l'Impresa gestisce separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal regolamento, a copertura degli obblighi assunti per i contratti di tipo rivalutabile.

RIVALUTAZIONE: maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della Gestione Speciale alla quale è legato il contratto.

Nota informativa

PREMESSA

La presente Nota Informativa, relativa alle polizze collettive di capitalizzazione a garanzia del Trattamento di Fine Rapporto, è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla Vita.

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente¹ per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un contratto di assicurazione di pura capitalizzazione, stipulato in base alla forma assicurativa: "Capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente"- Tariffa CF/11/MV/C1 - denominata "Trattamento di Fine Rapporto" - collegato alla Gestione Speciale "ARMONIUM" che l'Impresa ha appositamente costituito.

Dell'avvenuta consegna di tale documentazione, il Contraente sottoscrive apposita clausola nella "Proposta di Polizza".

Il Contraente, a sua volta, è tenuto a consegnare una copia della presente documentazione agli Assicurati; detta consegna dovrà avvenire al più tardi alla sottoscrizione della convenzione.

¹ Per Contraente si intende il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

A - Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

BPU Assicurazioni Vita S.p.A., – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Italia
– Telefono 02 499801 – Fax 02 49980498.

Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana, le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi d'investimento, le assicurazioni malattia (ex direttiva CEE n. 79/267), le operazioni di capitalizzazione, le operazioni di gestione di fondi pensione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989, n.3).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B - Generalità

L'articolo 1 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a liquidare il trattamento di fine rapporto spettante al dipendente in caso di quiescenza. Questo viene calcolato, ex art. 2120 c.c., sommando per ciascun anno di servizio la retribuzione annua divisa per 13,5.

Gli accantonamenti del datore di lavoro alla fine di ogni anno devono essere rivalutati del 75% dell'aumento dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'ISTAT e dell'1,5% in misura fissa.

La legge riconosce al lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, la facoltà di chiedere un anticipo sul TFR non superiore al 70% di quanto maturato per l'acquisto della prima casa o per spese mediche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

C - Finalità dell'assicurazione

L'assicurazione ha lo scopo di investire i premi versati dal datore di lavoro in una polizza collettiva di capitalizzazione per generare alla scadenza la liquidazione di un capitale utile a coprire almeno in buona parte il trattamento di fine rapporto spettante al personale dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

D - Descrizione

Prestazioni assicurate – Premesso che la polizza collettiva di capitalizzazione finanziaria a premio unico in questione ha lo scopo di garantire il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro del personale dipendente del Contraente, l'Impresa garantisce, alla scadenza, il pagamento di un capitale rivalutato costituito dal cumulo dei capitali man mano acquisiti a fronte dei singoli premi unici versati dal Contraente.

E - Decorrenza - Durata della Convenzione - Durata delle garanzie

Decorrenza della Convenzione - La Convenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione.

Il contratto entra in vigore dal momento in cui sia stato pagato il 1° premio unico ed accessori ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza.

Durata della Convenzione - Per durata della Convenzione si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella di scadenza dello stesso, ed è pari a 10 anni.

Alla scadenza la Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata ogni volta per un periodo di 5 anni in mancanza di disdetta avanzata da una delle Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 6 mesi.

Durata delle garanzie - Le prestazioni garantite sono riferite all'età di quiescenza del personale dipendente del Contraente che coincide:

- per il personale di sesso femminile, al compimento del sessantesimo anno di età;
- per il personale di sesso maschile, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In caso di disdetta della Convenzione le garanzie acquisite alla suddetta data resteranno in vigore, alle medesime condizioni, fino alla loro scadenza naturale.

F - Premi da corrispondere

Le prestazioni assicurate sono garantite, verso corresponsione da parte del Contraente, per ciascuno dei dipendenti iscritti, di un premio unico di importo pari all'ammontare del Trattamento di Fine Rapporto acquisito da ciascun dipendente alla data di decorrenza della Polizza.

Per i **contratti a "contributo massimizzato"**: ad ogni successivo anniversario di detta decorrenza sarà versato un premio unico di ammontare pari al Trattamento di Fine Rapporto acquisito dal dipendente al medesimo anniversario.

Per i **contratti a "contributo variabile"**: ad ogni successivo anniversario della data di decorrenza, un premio unico di ammontare pari alla differenza tra il Trattamento di Fine Rapporto acquisito dal dipendente al medesimo anniversario e l'importo delle somme già maturate dal Contraente alla stessa data, calcolate in base ai premi versati e con i criteri di cui alle Condizioni Speciali, per il caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro dei singoli iscritti (ART. 2).

L'entità del premio può essere variata, **alla ricorrenza annuale**, per effetto dell'aggiornamento dei dati relativi agli iscritti già inseriti in polizza e in conseguenza all'inserimento di nuovi dipendenti.

L'Impresa, dietro richiesta del Contraente, può convenire un piano di scaglionamento nella corresponsione del premio unico da versare, fermo restando che le prestazioni garantite sono commisurate ai versamenti effettuati.

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale dell'Impresa, presso la Sede della stessa o la competente Agenzia cui è assegnata la Polizza, mediante bonifico o altro mezzo di pagamento concordato con l'Impresa.

G - Modalità di calcolo e assegnazione delle rivalutazioni

Gestione speciale Fondo "ARMONIUM" - La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle

altre attività della BPU Assicurazioni Vita S.p.A. e disciplinata da un apposito Regolamento approvato dal Ministero e riportato nelle condizioni contrattuali. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile a ciò abilitata ai sensi dell'Art. 161 del D.L. 58 del 24 Febbraio 1998 per attestarne la correttezza.

Misura della rivalutazione - L'Impresa dichiara entro il 1° di marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire alla Convenzione, ottenuto moltiplicando il rendimento finanziario realizzato dal Fondo "Armonium" per l'aliquota di partecipazione, in funzione all'ammontare dei Premi Netti per le posizioni in vigore, indicata nella tabella che segue. Nella stessa tabella è inoltre fissato il rendimento minimo che l'Impresa tratterrà, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della gestione "Armonium" dichiarato dalla stessa Impresa ed il rendimento attribuito alla Convenzione.

Premi netti pagati per le posizioni in vigore <i>(importi in Euro)</i>	Aliquota massima di retrocessione <i>(in %)</i>	Rendimento minimo trattenuto <i>(in %)</i>
fino a 51.645,00	90	1,50
oltre 51.645,00 fino a 258.225,00	90	1,20
oltre 258.225,00 fino a 774.675,00	90	1,10
oltre 774.675,00 fino a 2.065.800,00	90	1,00
oltre 2.065.800,00 fino a 3.098.700,00	91	0,90
oltre 3.098.700,00 fino a 4.131.600,00	92	0,80
oltre 4.131.600,00 fino a 5.164.500,00	93	0,70
oltre 5.164.500,00 fino a 6.197.400,00	94	0,60
oltre 6.197.400,00	95	0,50

La misura annua di rivalutazione del capitale si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico, già riconosciuto nella determinazione delle prestazioni assicurate. L'Impresa è impegnata a consolidare anno per anno i rendimenti già attribuiti a titolo di rivalutazione.

H - Modalità di scioglimento della Convenzione e altre cause di liquidazione

Il contratto si scioglie a seguito di concorde richiesta del Contraente e del/i dipendente/i interessato/i.

I pagamenti vengono effettuati dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa consegna dell'originale di polizza e dell'ultima appendice-distinta perfezionata.

Altre cause di liquidazione:

- anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto;
- anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni o decesso;
- scadenza delle prestazioni.

I pagamenti vengono effettuati dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione atta a comprovare l'evento che comporta la liquidazione stessa. La su detta documentazione è specificatamente indicata nella Convenzione.

I - Indicazioni generali relative al Regime Fiscale applicabile al contratto:

Tassazione delle somme assicurate:

- a) se corrisposte in caso di sopravvivenza del Dipendente/Assicurato:
 - a1) se percepite nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale l'Impresa non applicherà alcuna ritenuta;
 - a2) se, viceversa, le somme sono percepite al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale verrà applicata, sulla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, un'imposta sostitutiva pari al 12,50% (ai sensi dell'articolo 26 – ter, comma 1, del DPR 600/73). Se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore ai dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione;
- b) se corrisposte in caso di morte non sono soggette ad alcuna imposta sostitutiva.

L - Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni all'Impresa (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita Collettive – Tel. 02 49980508) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione delle liquidazioni devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa BPU Assicurazioni Vita S.p.A. - Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano - Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@bpuassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

M - Legislazione applicabile e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale prevarranno comunque le norme imperative del diritto italiano.

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà l'Impresa a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

N - Informazioni relative all'Impresa

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

O - Informazioni relative al contratto

L'Impresa fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni circa gli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Ogni altra informazione o chiarimento verrà fornito dalla BPU Assicurazioni Vita S.p.A. presso i suoi Uffici di Direzione - Tel. 02 49980508 - Servizio Vita Collettive.

P - Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente l'Impresa comunicherà per iscritto al Contraente l'ammontare del capitale assicurato rivalutato.

A richiesta del Contraente, da inoltrare all'Impresa, verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riguardanti il valore di riscatto maturato.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, dalle:

- **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**
- **CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA**
- **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**
- **CONDIZIONI PARTICOLARI**
- **REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”**

Le Condizioni Generali di Polizza, la Clausola di Rivalutazione ed il Regolamento Gestione Speciale “ARMONIUM” sono da intendersi sempre operanti.

Numero e decorrenza della polizza, nonché la denominazione del Contraente risultano dalla Scheda di Polizza; identità degli Assicurati e dei Beneficiari, durata del differimento, scadenza delle prestazioni, Capitale iniziale e corrispondente premio dovuto dal Contraente risultano dall’appendice-distinta allegata alla su menzionata Scheda.

ESTREMI DELL’ASSICURAZIONE

Dalla Scheda di Polizza e dall’appendice-distinta allegata risultano:

- Numero di polizza;
- Decorrenza;
- Durata dell’Assicurazione;
- Identità del Contraente;
- Identità degli Assicurati;
- Attribuzione del beneficio;
- Importo del premio dovuto dal Contraente;
- Capitale minimo assicurato a scadenza.

Condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico

ART. 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 - Oggetto del contratto e sua entrata in vigore

L'Impresa garantisce alla scadenza un capitale determinato contro il pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico.

Il contratto entra in vigore dal momento in cui sia stato pagato il premio unico e accessori ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza.

ART. 3 - Riscatti - Prestiti

L'Impresa, su richiesta scritta del Contraente, consente:

- a. la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali;
- b. la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a.;
- c. la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti).

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

ART. 4 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione

scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 5 - Beneficiario

Il Contraente designa il beneficiario e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, raggiunta la scadenza, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

ART. 6 - Smarrimento della Polizza

Nei casi di smarrimento della polizza, potrà esserne rilasciato un duplicato, la cui emissione sarà regolata dalla stessa procedura indicata nella legge 30 luglio 1951, n. 948.

ART. 7- Pagamento del Capitale

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, l'Impresa esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia dell'Impresa.

ART. 8 - Foro Competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

Condizioni speciali di polizza

CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO PER IL PAGAMENTO DI UN CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE - Tariffa CF/11/MV/C1 - denominata "Trattamento di Fine Rapporto"

ART. 1 - Rivalutazione annuale del Capitale

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della Collettiva il capitale, in vigore durante il periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità stabilite nella "Clausola di Rivalutazione".

L'ultima rivalutazione verrà riconosciuta alla scadenza pattuita.

ART. 2 - Somma liquidabile alla scadenza pattuita o in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro

Alla scadenza pattuita verrà liquidato il capitale rivalutato.

Per la frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario di polizza precedente la data della liquidazione e la data stessa si farà luogo alla rivalutazione sulla base dell'ultima aliquota dichiarata, in relazione alla frazione di anno predetta.

In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente, verrà liquidato un importo pari alla riserva matematica accantonata in quel momento per il dipendente stesso, con un minimo pari all'importo che si ottiene sommando i premi netti versati in ciascun anno, incrementati, su base composta, per il numero di anni e frazione di anno intercorsi dall'epoca del versamento fino al momento del verificarsi dell'evento, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,50% in misura fissa e dal tasso che si ottiene scontando per il periodo di 1 anno al tasso del 3% la differenza tra il rendimento attribuito ed il 3%.

ART. 3 - Integrazione dei pagamenti

Qualora i valori liquidabili secondo la tariffa e le Condizioni Speciali nei casi di anti-

cipata risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale e permanente fossero inferiori a quelli ottenuti capitalizzando i premi netti versati in ciascun anno per il dipendente stesso con tasso di capitalizzazione composta costituito dall'1,50% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice del costo della vita (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT), l'Impresa, a richiesta del Contraente, anticiperà - fino alla concorrenza della riserva matematica accantonata sull'intera collettiva per i dipendenti restanti - la somma necessaria al raggiungimento di detti importi.

Detta somma, sulla quale verrà applicato il saggio annuo di interesse composto pari alla misura della rivalutazione riconosciuta annualmente alla Collettiva aumentata di tre punti, potrà essere restituita dal Contraente in una o più soluzioni, ma sempre in occasione della ricorrenza annuale di polizza.

Dopo cinque anni dalla data di effetto indicata in polizza, e così di seguito di quinquennio in quinquennio, l'Impresa potrà richiedere il saldo di quanto anticipato o concedere una proroga, in base ad una valutazione della consistenza della Collettiva; nel primo caso, il Contraente potrà optare per la restituzione delle somme di cui sopra e relativi interessi oppure per la compensazione delle somme stesse e relativi interessi mediante detrazione dalla riserva matematica accantonata in quel momento, effettuata proporzionalmente sulle posizioni presenti in Collettiva, con corrispondente riduzione delle prestazioni garantite.

Tale compensazione verrà comunque effettuata d'ufficio dall'Impresa in caso di interruzione del pagamento dei premi della Collettiva. Si provvederà in maniera analoga nei casi di anticipazione in costanza di rapporto di lavoro qualora l'aliquota di riserva anticipata fosse inferiore all'importo che si ottiene capitalizzando, alle condizioni sopra indicate, la medesima aliquota dei premi netti versati.

ART. 4 - Valore di Riscatto

Date le finalità della Collettiva di garantire, nei limiti del presente contratto, il trattamento di fine rapporto dei Dipendenti, non è consentito il riscatto, salvo il caso di concorde richiesta del Contraente e del dipendente interessato, nel qual caso verrà liquidato al Contraente stesso per ciascun versamento effettuato da almeno un anno, l'importo che si ottiene scontando al tasso del 2,50%, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza della polizza (espresso in anni e frazione di anno), il capitale certo garantito a scadenza, rivalutato in base alle aliquote dichiarate negli anni di durata contrattuale durante i quali la polizza è rimasta in vigore.

Clausola di rivalutazione

La presente Collettiva fa parte di una speciale categoria di garanzie alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni garantite, in base alle condizioni appresso indicate. A tale fine l'Impresa gestirà attività corrispondenti almeno alle relative riserve matematiche nella forma speciale prevista dal Regolamento "ARMONIUM".

A. Misura della rivalutazione

La misura della rivalutazione verrà fissata entro il 1° marzo di ciascun anno e sarà pari alla differenza tra almeno il 75 per cento del tasso di rendimento finanziario di cui all'ART. 4 del Regolamento suddetto ed il tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio di polizza.

L'ultima rivalutazione sarà riconosciuta alla scadenza del contratto. In caso di durata contrattuale non intera, per la frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario di polizza precedente la data di scadenza e la scadenza stessa, si farà luogo alla rivalutazione sulla base dell'ultima aliquota dichiarata, in relazione alla frazione di anno predetta.

B. Modalità di rivalutazione della collettiva

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° marzo di ciascun anno successivo alla data di dichiarazione, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza della Collettiva, e comporterà l'aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica della Collettiva calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A..

Per riserva matematica della Collettiva si intende il totale delle riserve matematiche calcolate per ciascuna posizione garantita.

Le successive rivalutazioni di cui beneficerà la Collettiva saranno determinate sulla base delle prestazioni garantite in essere nell'anno precedente.

Della rivalutazione verrà data di volta in volta comunicazione al Contraente.

C. Rivalutazione in caso di ritardato pagamento del premio

In occasione della ricorrenza annuale della data di effetto della Collettiva indicata in polizza, la misura della rivalutazione da applicare alle posizioni soggette per la prima volta a rivalutazione è proporzionalmente ridotta, in ragione del tempo, nel caso che il pagamento del relativo premio sia avvenuto oltre trenta giorni dalla data dell'effetto e della relativa ricorrenza annuale.

Condizioni particolari di rivalutazione

A parziale modifica di quanto indicato ai punti A. e B. della Clausola di Rivalutazione sopra riportata, viene disposto quanto segue:

- a. l'aliquota prevista alla lettera A. della Clausola di Rivalutazione, in materia di rendimento da attribuire alla polizza viene elevata alla misura massima esposta nella tabella sotto riportata, in funzione dell'ammontare raggiunto al termine di ciascun anno dalla somma dei premi netti pagati per le posizioni a tale epoca in vigore, fermo restando che il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa non deve risultare inferiore a quello indicato in tabella;
- b. la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio;
- c. nel mese di marzo di ogni anno l'Impresa provvederà alle operazioni di rivalutazione per tutte le posizioni accese fino al 31 dicembre dell'anno precedente, la rivalutazione sarà riconosciuta su base annuale per tutte le posizioni in vigore al 31 dicembre precedente e in pro-rata temporis per quelle accese in corso d'anno.
In caso di uscita nel corso d'anno si darà luogo ad una rivalutazione pro-rata temporis in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto.

Premi netti pagati per le posizioni in vigore <i>(importi in Euro)</i>	Aliquota massima di retrocessione <i>(in %)</i>	Rendimento minimo trattenuto <i>(in %)</i>
fino a 51.645,00	90	1,50
oltre 51.645,00 fino a 258.225,00	90	1,20
oltre 258.225,00 fino a 774.675,00	90	1,10
oltre 774.675,00 fino a 2.065.800,00	90	1,00
oltre 2.065.800,00 fino a 3.098.700,00	91	0,90
oltre 3.098.700,00 fino a 4.131.600,00	92	0,80
oltre 4.131.600,00 fino a 5.164.500,00	93	0,70
oltre 5.164.500,00 fino a 6.197.400,00	94	0,60
oltre 6.197.400,00	95	0,50

Regolamento gestione speciale “ARMONIUM”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, che viene contraddistinta con il nome “ARMONIUM”.
2. Nel Fondo “ARMONIUM” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione “ARMONIUM” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “ARMONIUM” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione a ciò abilitata ai sensi dell'art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4, e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “ARMONIUM”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e dell'attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa.
7. L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente per operazioni collettive

Tariffa CF/11/MV/C1 denominata “Trattamento di Fine Rapporto”

Premi unici di tariffa per 1.000 euro di capitale pagabile al termine della durata contrattuale senza condizione relativa alla durata della vita umana.

DURATA	PREMIO	DURATA	PREMIO
1	1007,072	14	839,938
2	993,962	15	826,362
3	981,073	16	813,029
4	968,402	17	799,935
5	955,946	18	787,075
6	943,701	19	774,447
7	931,664	20	762,044
8	919,831	21	749,864
9	908,200	22	737,903
10	896,768	23	726,156
11	882,173	24	714,619
12	867,839	25	703,290
13	853,763		

Coefficienti di opzione

Alla scadenza pattuita - fissata al raggiungimento dell'età prevista dal Contratto di lavoro per la quiescenza del dipendente oppure al termine del 25° anno dell'epoca di ciascun versamento, se anteriore - il Contraente ha la facoltà di rinunciare al capitale immediatamente esigibile e di richiedere la garanzia del pagamento, al termine di un prefissato periodo di differimento, di un maggior capitale il cui importo si determina applicando al suddetto capitale immediatamente esigibile, i coefficienti di opzione di seguito riportati:

DURATA DIFF.	PREMIO OPZION.	DURATA DIFF.	PREMIO OPZION.
1	1,020000	14	1,319479
2	1,040400	15	1,345868
3	1,061208	16	1,372786
4	1,082432	17	1,400241
5	1,104081	18	1,428246
6	1,126162	19	1,456811
7	1,148686	20	1,485947
8	1,171659	21	1,515666
9	1,195093	22	1,545980
10	1,218994	23	1,576899
11	1,243374	24	1,608437
12	1,268242	25	1,640606
13	1,293607		

Clausola di differimento automatico di scadenza

ART. 1 - Differimento automatico di scadenza

Il Contraente, alla scadenza delle prestazioni indicate in polizza, può chiedere che la liquidazione del capitale maturato alla predetta scadenza venga totalmente differito automaticamente di anno in anno, per un periodo comunque non superiore alla scadenza della Convenzione.

Il capitale iniziale assicurato al termine del differimento verrà ottenuto moltiplicando, di anno in anno, il capitale maturato alla scadenza e portato in differimento, per il coefficiente del 1,02.

Durante il periodo di differimento automatico ad ogni anniversario di polizza, il capitale assicurato verrà rivalutato in base a quanto previsto al punto B delle "Condizioni particolari di rivalutazione".

Su richiesta del Contraente la scadenza delle prestazioni può essere differita ad una successiva ricorrenza:

- a. **con pagamento di ulteriori premi**, nel qual caso verranno applicate, relativamente agli stessi premi, tutte le condizioni previste dal Contratto di polizza, mentre per la parte posta in differimento varrà quanto previsto dalla presente clausola di differimento;
- b. **senza corrispondere ulteriori premi**, in tal caso la riscossione del capitale maturato è prorogata di almeno un anno e successivamente di anno in anno sino alla scadenza della Convenzione.

Il Contraente può interrompere, in base a quanto previsto dall'art. 2 – Somma liquidabile alla scadenza pattuita o in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro – delle "Condizioni Speciali di Polizza", relativamente alle prestazioni differite, in qualsiasi momento, il differimento automatico della scadenza delle posizioni e riscuotere un importo pari al capitale maturato, nei termini di cui sopra, all'ultimo anniversario di polizza che precede la data di risoluzione, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario e la data di richiesta di liquidazione, con l'applicazione dell'ultimo tasso di rendimento conosciuto.

Qualora, durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponde agli aventi diritto un importo pari a quello che sarebbe liquidabile, a norma del precedente comma, valutato alla data di decesso dell'Assicurato.



BPU Assicurazioni Vita S.p.A. Società facente parte del Gruppo BPU Banca - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12
Tel. 0249980.1 - Fax 0249980498 - Capitale Sociale € 42.863.600 i.v. - Cod. Fisc., Part. IVA e n° Iscrizione Registro delle Imprese
di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana;
le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE n. 79/267);
le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. del 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3)